



*COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE*  
*Provincia di Salerno*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E**

**RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO ALL'INCENTIVO**

di cui al comma 5, dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione sia dell'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei lavori pubblici*) che dell'art. 11 della Legge Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, con gli adeguamenti di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 84 del 17 marzo 2008, ed in linea con quanto contenuto nel regolamento regionale di attuazione.
2. Per le attività di progettazione di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 163 citato e ss.mm. e ii., l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato nel 2,00% dell'importo a base di gara, al netto dell'IVA, di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni.
3. All'importo a base di gara va aggiunto, se prevista, l'aliquota di somme a disposizione per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.
4. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

## **Art. 2- Ambito oggettivo di applicazione**

1. Gli incentivi sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
2. Per atti di pianificazione s'intende la redazione di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatti direttamente da dipendenti dell'Ente Comunale per conto del medesimo a seguito di incarico espressamente disposto. Può, altresì, trattarsi di atti a contenuto normativo che eccedono alla pianificazione, quali per esempio i regolamenti, redatti direttamente da dipendenti dell'Ente Comunale per conto del medesimo ma a seguito di incarico espressamente disposto, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) debbono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.
3. Sono esclusi dall'incentivo i lavori che non comportano la redazione degli elaborati progettuali.

## **Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione**

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell' incentivo sono:

- a) il tecnico o i tecnici che in qualità di **progettisti** titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- b) il personale tecnico che, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni si assumono le responsabilità professionali redigendo e firmando il **piano di sicurezza e di coordinamento** e i tecnici incaricati della sicurezza nella fase di **esecuzione** che si assumono le responsabilità di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo medesimo;
- c) il **responsabile unico del procedimento**;
- d) gli incaricati dell'ufficio della **direzione lavori**, che assumono la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, redigendo e sottoscrivendo in particolare gli atti di contabilità previsti dal Regolamento e abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di **collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione**;
- f) i **collaboratori tecnici** che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il **personale amministrativo**, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile del servizio /area tecnica ovvero dello stesso responsabile del procedimento;

2. l'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso creare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività e dei compiti del proprio ufficio.

#### **Art. 4 – Conferimento di incarichi**

1. Gli incarichi alla struttura interna all'Ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del dirigente o del Responsabile del servizio tecnico, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.

2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'Ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno; in tal caso il Responsabile del servizio tecnico si

limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile Unico del Procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono a responsabilità del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione.

### **Art. 5 – Contenuto della progettazione**

1. La progettazione di opere di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

3. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista, qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o successive, provvede a integrarle o a modificarle.

4. La redazione degli atti di pianificazione dovrà essere comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva e ad essa va ricondotta la liquidazione del fondo di incentivazione.

5. Gli elaborati progettuali, gli atti tecnici e contabili della direzione lavori, di collaudo, di regolare esecuzione dei lavori, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della

contabilità finale dei lavori ecc. devono contenere tutte le prescrizioni previste dalle normative nazionali e regionali in materia, mancando anche una sola di tali prescrizioni il

responsabile del servizio e/o area competente è tenuto a non liquidare nessun compenso.

### **Art. 6 – Costituzione - quantificazione e accantonamento del fondo**

1. Il fondo incentivante è costituito dal 2,00% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.

2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione dal responsabile del servizio o dell'area competente.

3. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le somme occorrenti per la

corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

4. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi.

### **Art. 7 – Ripartizione del fondo**

1. Il fondo per l' incentivazione (pari al 2,00%) viene ripartito fra i soggetti di cui all'art.3

del presente Regolamento secondo le seguenti percentuali, in rapporto alla responsabilità

professionale connessa alle specifiche prestazioni da svolgere:

- |  |     |
|--|-----|
| a) Responsabile del Procedimento .....               | 30% |
| b) Collaboratori tecnici/amministrativi .....        | 20% |
| c) Progettista/i .....                               | 25% |
| d) Direttore dei lavori .....                        | 20% |
| e) Collaudatore statico/tecnico amministrativo ..... | 5%  |

Nel caso in cui l'opera richieda:

- l'esecuzione di procedure espropriative, al competente personale dell'Ufficio Esproprio verrà corrisposta una quota pari al 10% da scorporarsi da quella prevista per i collaboratori

tecnici/amministrativi;

- la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, la percentuale da corrispondere, da scorporarsi da quella prevista per il progettista, è pari al 5%; - il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, la percentuale da corrispondere, da scorporarsi da quella prevista per il direttore dei lavori, è pari al 5%.

2. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

- il 20% al Responsabile del Procedimento;
- il 50% al tecnico che sottoscrive l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
- il 20% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
- il 10% ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la proprio opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale dell'atto di pianificazione o dei suoi allegati.

3. Le quote di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), ed e), al comma 2 lettere a), b), c), d), sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

4. Gli importi come sopra determinati spettanti alle varie figure che hanno partecipato alla redazione del progetto possono subire una variazione percentuale che può arrivare fino al 50% in più o in meno dovuta al grado di partecipazione delle stesse all'attività di progettazione, stabilita dal Responsabile del procedimento.

5. Le quote parti del predetto fondo corrispondenti a prestazioni rese da personale esterno all'organico dell' amministrazione costituiscono economie. Qualora le attività di progettazione e/o D.L. siano affidate a tecnici esterni, la quota del Responsabile del Procedimento è incrementata al 40%, considerato le ulteriori attività che lo stesso dovrà svolgere.

6. Gli importi sono liquidati al lordo delle ritenute di legge e con oneri riflessi a carico della percentuale del 2%.

## **Art. 8 – Termini e penalità**

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.
2. In caso di mancato rispetto dei termini sopra determinati si applica una penale che deve ridurre il fondo-quota dell'0,50% per ogni giorno di ritardo per ogni figura che ha causato tale ritardo.
3. Anche nel caso di ritardo nell'emissione degli atti di contabilità intermedia e/o finale, dei certificati di collaudo, regolare esecuzione, ecc., il responsabile del servizio preposto dovrà applicare una penale che deve ridurre il fondo-quota dell' 0,50% per ogni giorno di ritardo e per ogni figura-soggetto che ha causato tale ritardo.
4. Nell'atto di liquidazione vengono indicate le eventuali penali per ritardi e/o inadempienze.
5. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. ed ii. al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto non e' corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

## **Art. 9 – Liquidazione del fondo**

1. Per i progetti di opere e di lavori pubblici il Responsabile del Servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera solo quando i relativi progetti sono posti a base di gara, applicando le percentuali di cui al successivo comma 2.
2. Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all'interno dell'Ente nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:
  - a) fattibilità .....0,10%
  - b) progetto preliminare .....0,25%
  - c) progetto definitivo .....0,50%
  - d) progetto esecutivo .....0,15%
3. Per la redazione degli atti di pianificazione, il corrispettivo viene corrisposto solo successivamente all'approvazione definitiva del piano.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio, proposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
5. Il fondo per l'incentivazione (pari al 2,00%) di cui all'art. 7, comma 1, può essere corrisposto in un' unica soluzione oppure in più acconti, accertata e valutata, da parte Responsabile del Servizio, la loro maturazione.
6. In ogni caso la liquidazione delle somme spettanti al personale, quale compenso per l'incentivo, di cui al presente regolamento, avverrà solo e soltanto ad incasso delle risorse specificatamente destinate per le opere e i lavori oggetto dell'incentivo stesso.

## **Art. 10 - Polizza assicurativa**

1. Con i limiti e le modalità definiti dall'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni verrà stipulata a spese dell'Ente, polizza assicurativa per la

copertura dei rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati della progettazione.

2. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'art. 55 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.

### **Art. 11 - Responsabilità**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

### **Art. 12 - Proprietà dei progetti**

1. I progetti elaborati dal personale interno all'ente restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

### **Art. 13 - Disciplina casi particolari**

1. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di progetto a stralcio del progetto generale, il fondo incentivante sarà pari allo 0,50% della spesa preventivata nello stralcio, qualora venga redatto dagli stessi tecnici del progetto generale.

2. In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 132, comma 1, D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii., qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori ed omissioni progettuali, i tecnici incaricati hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia.

### **Art. 14 - Orario di lavoro e spese accessorie**

1. L'attività di progettazione rientra nella normale attività dell'Ente e viene espletata durante l'orario di lavoro. Eventuali ore di lavoro straordinarie, benché necessarie ed autorizzate dal responsabile del servizio e o dell'area, non potranno essere né retribuite né compensate.

2. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli Uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, che per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

### **Art. 15 - Rinvio dinamico**

1. Ogni norma regolamentare in contrasto con la disciplina del presente Regolamento di intende tacitamente abrogata.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

3. In tali evenienze, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale, ed il presente regolamento si riterrà adeguato alle nuove norme.

**Art. 16 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva e sostituisce integralmente qualsiasi altra disposizione regolamentare vigente in materia.

2. Esso produce effetti e si applica, anche in riferimento ai criteri di ripartizione, agli incentivi relativi ad incarichi di progettazione non ancora liquidati o liquidati in parte alla data della deliberazione medesima, ancorchè relativi ad attività già svolte in periodi precedenti.

3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

sull'ordinamento degli Enti Locali